



STATUTO

COMUNITA' MONTANA

LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO

(ex T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. n. 19 del 27 giugno 2008)

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10.11.2010 con delibera n. 20

Pubblicato sul B.U.R.L. n°.....]

COMUNITA' MONTANA

LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO

[VIA VASENA, 24 GALBIATE LECCO]





STATUTO

***della COMUNITA' MONTANA
LARIO ORIENTALE-VALLE SAN MARTINO***

(ex T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. n. 19 del 27 giugno 2008)

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10.11.2010, delibera n.20

Pubblicato sul B.U.R.L. n°.....

| Indice | | pagina |
|-------------------|--|---------------|
| | Premessa | 5 |
| Titolo I | | |
| | Principi e fondamentali | 5 |
| Articolo 1 | Definizioni | 5 |
| Articolo 2 | Costituzione, denominazione, sede dalla Comunità | 5 |
| Articolo 3 | Finalità della Comunità Montana | 6 |
| Articolo 4 | Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali | 7 |
| Articolo 5 | Regolamenti | 8 |
| Articolo 6 | Albo Pretorio | 8 |
| Titolo II | | |
| | Ordinamento istituzionale | 8 |
| Articolo 7 | Organi della Comunità Montana | 8 |
| Articolo 8 | Nomina e composizione dell'Assemblea | 9 |
| Articolo 9 | Funzioni e competenze dell'Assemblea – Ufficio di Presidenza | 9 |
| Articolo 10 | Gruppi e Capigruppo Assembleari | 10 |
| Articolo 11 | Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea | 11 |
| Articolo 12 | Sedute dell'Assemblea | 11 |
| Articolo 13 | Convocazione dell'Assemblea | 11 |
| Articolo 14 | Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea | 12 |
| Articolo 15 | Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri | 12 |
| Articolo 16 | Decadenza e sostituzione dei Consiglieri | 12 |
| Articolo 17 | Commissioni Assembleari | 13 |
| Articolo 18 | Permessi e indennità | 13 |
| Articolo 19 | Competenze del Presidente | 13 |
| Articolo 20 | Competenze della Giunta Esecutiva | 14 |
| Articolo 21 | Riunioni del Giunta Esecutiva | 14 |
| Articolo 22 | Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Giunta Esecutiva | 14 |
| Articolo 23 | Ineleggibilità e Incompatibilità | 15 |
| Articolo 24 | Revisore dei Conti | 15 |
| Articolo 25 | Verbali e deliberazioni | 15 |
| Articolo 26 | Controllo sugli Organi e sugli Atti | 16 |
| Titolo III | | |
| | Istituti di partecipazione | 16 |
| Articolo 27 | Criteri generali | 16 |
| Articolo 28 | Presentazione di istanze e osservazioni | 16 |
| Articolo 29 | Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali | 16 |
| Articolo 30 | Referendum consultivo | 17 |
| Titolo IV | | |
| | Rapporti con i comuni e altri enti | 17 |
| Articolo 31 | Convenzioni | 17 |
| Articolo 32 | Accordi di programma | 17 |
| Titolo V | | |
| | Piani e programmi della Comunità Montana | 17 |
| Articolo 33 | Ufficio di Piano | 17 |
| Articolo 34 | Piano pluriennale di sviluppo socio-economico | 18 |
| Articolo 35 | Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 18 |

| | | |
|-------------------|---|----|
| Articolo 36 | Pareri | 18 |
| 20 | | |
| Titolo VI | Amministrazione della Comunità Montana | 18 |
| Articolo 37 | Principi di organizzazione | 18 |
| Articolo 38 | Personale della Comunità Montana | 19 |
| Articolo 39 | Segretario della Comunità Montana | 19 |
| Articolo 40 | Direttore della Comunità Montana | 20 |
| Articolo 41 | Gestione dei servizi pubblici | 20 |
| Articolo 42 | Finanziamento della Comunità Montana | 20 |
| Articolo 43 | Demanio e patrimonio | 21 |
| Articolo 44 | Tesoreria | 21 |
| Articolo 45 | Bilancio e contabilità | 21 |
| Titolo VII | Disposizioni finali e transitorie | 21 |
| Articolo 46 | Norme regolamentari | 21 |
| Articolo 47 | Entrata in vigore dello Statuto | 21 |

Premessa

La Comunità Montana Lario orientale valle san Martino nasce dalla fusione delle due precedenti Comunità.

La “Comunitas Vallis Sancti Martini” è un territorio la cui identità geografica, storica, economica, politica e culturale, è rintracciabile fin dal XIV secolo, per essere sancita, nella prima metà del secolo XV, da una propria autonomia statutaria.

Il “Lario Orientale” è un territorio variegato che per secoli ha avuto la stessa matrice territoriale sotto l'aspetto politico storico e culturale che va dalla montagna, alla collina, al lago, "una terra di remo e piccozza". Le nostre montagne infatti si gettano a picco nel ramo Lecchese del Lago di Como, sono espressioni di rara bellezza, dominata da una fauna e flora molto ricca, meta ambita di escursionisti e alpinisti.

In attuazione del dettato Costituzionale – art. 44 “...la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane” – con norme nazionali e regionali si è giuridicamente costituita la Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino, che ha assunto un profilo territoriale rispondente alla necessità di armonizzare il territorio delle comunità aderenti, sul principio della complementarietà, della sussidiarietà e della solidarietà.

In base al combinato disposto degli art. 28, comma 7 e 32, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali), alle Comunità Montane si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto col termine:
 - a) Comunità Montana si intende la “Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino zona omogenea n. 12”;
 - b) T.U. si intende il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni;
 - c) Presidente si intende il Presidente del Giunta Esecutiva, il quale prende il nome di *Presidente della Comunità Montana*;
 - d) Consiglieri si intendono i membri dell'*Assemblea della Comunità Montana*
 - e) Assessori si intendono i membri della *Giunta della Comunità Montana*.

Articolo 2 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità

1. Tra i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Cesana Brianza, Cisano Bergamasco, Civate, Colle Brianza, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Monte Marengo, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Pontida, Suello, Torre de' Busi, Valgrehentino, Valmadrera, Vercurago, componenti la zona omogenea n. 12, di cui all'art. 23 della legge regionale n. 19 del 27.06.2008, della Delibera del Consiglio Regionale VIII/0720 del 28 ottobre 2008 che - nell'allegato A – ha stabilito la fusione delle preesistenti zone omogenee e la costituzione di nuove Comunità Montane in Lombardia, è costituita la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.
2. La Comunità Montana, Ente Locale, ha autonomia statutaria, ha sede nel Comune di

Galbiate, frazione Sala al Barro. Inoltre una sede tecnico-territoriale è presente nel Comune di Calolziocorte come recepito dalle deliberazioni della ex Comunità Montana Valle San Martino n. 19 del 03.03.2009 e della ex Comunità Montana Lario Orientale del 21.02.2009.

3. In attesa della identificazione di un nuovo stemma restano in vigore gli stemmi adottati dalle precedenti Comunità Montane.

Articolo 3 - Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana, nell'ambito delle proprie funzioni tese alla valorizzazione delle zone montane, consapevole della propria storia e della espressione democratica della popolazione residente, si richiama agli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione e, nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi e piani programmatici promuove:
 - a) il pieno e completo sviluppo della persona, il rispetto della dignità umana e di tutti i diritti fondamentali dell'uomo, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, religione;
 - b) il senso dei valori universali e i comportamenti su cui si fonda la cultura della pace e della non violenza;
 - c) la solidarietà sociale ed economica;
 - d) la partecipazione attiva dei Comuni, delle forze sociali, politiche, economiche e culturali, delle Associazioni, dei cittadini, estesa a quanti vivono e risiedono nel territorio della Comunità Montana, garantendo la più ampia informazione come presupposto di una effettiva partecipazione;
 - e) la formazione della coscienza ambientale quale condizione indispensabile per l'armonica convivenza tra uomo ed ambiente;
 - f) lo sviluppo ecosostenibile del territorio con particolare attenzione alle esigenze e necessità degli Enti di piccole dimensioni demografiche e territoriali;
 - g) la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne.
2. La Comunità Montana attua i propri programmi mediante l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, di funzioni associate con comuni ed istituzioni pubbliche, in particolare:
 - a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
 - b) fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio - gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio e di svantaggio che possono derivare dall'ambiente montano, favorendo gli insediamenti umani nelle zone montane al fine di prevenire i fenomeni di disgregazione socio-economici e di degrado territoriale che ne conseguono;
 - c) predisporre, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, alla tutela idrogeologica del territorio, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
 - d) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura della Comunità;
 - e) opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti, anche mediante acquisti/cessioni di beni destinati alla promozione, al sostegno e realizzazione di attività socio-economiche e culturali;

- f) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e architettonico, promuove il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio di antica fondazione, salvaguardando gli equilibri naturali e della biodiversità nell'interesse delle generazioni future;
- g) promuove e valorizza la generalità delle espressioni culturali delle comunità, con particolare attenzione alle tradizioni locali, favorendo percorsi di formazione, di istruzione, di sostegno del sapere per la globalità della popolazione;
- h) tutela il patrimonio naturalistico e promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni, le istituzioni deputate, le associazioni di volontariato e i singoli cittadini

Articolo 4 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l'attuazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.
2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:
 - a) assumere funzioni proprie dei Comuni membri e delle Amministrazioni Provinciali, su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;
 - b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società e Fondazioni con partecipazione pubblica, o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
 - c) assumere funzioni in materia di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;
 - d) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
 - e) partecipare ad iniziative delle Amministrazioni Provinciali, delle altre Comunità Montane e dei Comuni, o di Società con partecipazione di capitale pubblico;
 - f) costituire o partecipare a Società a prevalente capitale pubblico locale ai sensi degli articoli 113 e 116 del TU;
 - g) acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione, o in comodato, beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;
 - h) operare nelle forme previste dal T.U. con i Comuni non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere i problemi di sviluppo economico, del riassetto territoriale e dei servizi socio-assistenziali;
 - i) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.
3. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - a) strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni e della Comunità Montana;
 - b) servizi di supporto alle imprese e ai cittadini, singoli o riuniti in associazione, per l'attuazione di politiche a sostegno delle attività socio-economiche delle comunità;
 - c) erogazione di servizi socio-assistenziali e culturali;
 - d) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di competenza, con

particolare attenzione alla prevenzione dei dissesti dei suoli, alla tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico, agricolo, storico-architettonico, alla dotazione di infrastrutture e strutture civili e di servizio, a sostegno della qualità della vita in ambito montano.

4. La Comunità Montana, d'intesa con i Comuni interessati, può individuare uno o più sub-ambiti circoscritti rispetto all'ambito complessivo della Comunità Montana per l'esercizio di funzioni/servizi comunali.

Articolo 5 – Regolamenti

1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, ed ha facoltà di emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea, che la esercita su iniziativa del Giunta Esecutiva.
3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza dei consiglieri presenti in aula al momento della votazione, tranne quello relativo al funzionamento dell'Assemblea che, nella prima seduta, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

Articolo 6 - Albo Pretorio

1. Nel palazzo adibito a sede principale della comunità montana, fermo restando l'obbligo di pubblicazione on-line, viene destinato ad albo pretorio un apposito spazio facilmente accessibile per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.
3. La comunità montana ha un proprio sito Internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 7 - Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana
 - a) l'Assemblea,
 - b) la Giunta esecutiva,
 - c) il Presidente della Giunta che prende il nome di Presidente della Comunità Montana.
2. La giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il presidente.
3. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli.

4. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere.
5. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
7. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità Montana e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito delle leggi vigenti.
8. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
9. La Giunta Esecutiva è l'organo collegiale che collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.
10. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta Esecutiva.

Articolo 8 - Nomina e composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti.
2. I Sindaci possono delegare un loro rappresentante scelto tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni.

Articolo 9 - Funzioni e competenze dell'Assemblea – Ufficio di presidenza

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all'elezione del Presidente e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea e da due Vice-Presidenti, di cui almeno uno dei tre appartenente alla minoranza.
4. L'elezione del Presidente dell'Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione, ove sarà sufficiente al candidato ottenere la maggioranza semplice, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Assemblea.
5. Ove non si ottenga neanche nella seconda votazione della prima seduta detta maggioranza, si farà luogo ad una seconda convocazione, da tenersi non prima di 10 giorni, nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione, ferma restando la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati.
6. L'elezione dei Vice-Presidenti avviene, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con un'unica votazione a scrutinio segreto ove ogni Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente comma 3.
7. Nelle more dell'elezione del Presidente e del Presidente dell'Assemblea, l'organo è

- presieduto dal consigliere più anziano di età.
8. In particolare spetta all'Assemblea:
 - a) approvare lo statuto;
 - b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
 - d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23;
 - f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permutate, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
 - g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge regionale 19/2008
 - i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.
 9. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Articolo 10 - Gruppi e capigruppo assembleari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo.
2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di n. 3 Consiglieri, che devono sottoscrivere il documento istitutivo del gruppo stesso.
3. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo ed eventualmente il suo Vice e lo comunica per iscritto al Segretario.
5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.
6. Nelle more della nomina dei capigruppo è considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
7. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'art. 125 del TU sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato anche per via telematica.
8. E' istituita la Conferenza dei capigruppo composta dai capigruppo stessi, dall'Ufficio di presidenza e coordinata dal Presidente della Comunità Montana, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea ed la Giunta Esecutiva. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta del Presidente o di almeno la metà dei capigruppo assembleari.
9. Quando la riunione è preparatoria dell'Assemblea si riunisce almeno dieci giorni prima

della seduta.

Articolo 11 – Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e in subordine, alternativamente, da uno dei due Vice-Presidenti; presiederà per primo il Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti quello più anziano d'età; nel caso di loro assenza o di incompatibilità, l'Assemblea è presieduta dall'Assessore più anziano di età presente.
5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.
6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dal regolamento, avvengono per alzata di mano.
8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.
9. Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal presidente dell'Assemblea ad inizio di seduta.
10. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio dove ha sede la Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente.

Articolo 12 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - a) per l'approvazione del Conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b) per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.
3. Nel caso di richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente della Comunità Montana sentita la Giunta Esecutiva ed in accordo con il Presidente dell'Assemblea.
2. Nei casi previsti dall'art.12, comma 3, all'ordine del giorno devono essere messi per primi

- gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Assemblea, è esposto all'albo della Comunità Montana, dei Comuni membri, ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Salvo diversa richiesta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato a domicilio, o trasmesso a mezzo telefax, o posta elettronica, al numero o indirizzo indicato dal richiedente.
 4. In caso di urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telegrafica o a mezzo telefax o posta elettronica.
 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
 6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
 7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Articolo 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Giunta Esecutiva ed a ciascuno dei Consiglieri.

Articolo 15 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento dell'assemblea.
2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché pervengano al protocollo dell'Ente prima della conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 10 comma 9.
3. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento dell'Assemblea.
4. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 16 -Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. I componenti dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni:
 - a) per dimissioni volontarie o per cessazione del mandato, di Sindaco, assessore o Consigliere del Consiglio Comunale di cui fanno parte.
 - b) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, di Sindaco o Assessore.
2. Nel caso in cui un componente non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato

- motivo il Presidente dell'Assemblea segnala l'assenza al Comune di appartenenza.
3. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al sindaco del comune dove ricopre la carica di amministratore e al presidente della comunità montana.
 4. Il consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.
 5. In caso di scioglimento, o di commissariamento, di un consiglio comunale, il comune continua ad essere rappresentato dal commissario o suo delegato fino all'acquisizione agli atti della comunità montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo consiglio comunale.

Articolo 17 - Commissioni e Consulte Assembleari

1. L'Assemblea dovrà istituire con apposita delibera, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine e di studio.
2. Ogni commissione è composta da cinque membri eletti con votazione limitata ai due terzi dei nominativi da eleggere per garantire la rappresentanza della minoranza; ogni commissione elegge fra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente; spetta all'Assemblea di stabilire, in sede di regolamento interno, l'esatta composizione e l'articolazione delle Commissioni sopra specificate.
3. Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto; a tal fine i Presidenti di commissione sono tenuti ad inviare ai componenti della Giunta ogni avviso di convocazione.
4. Per quanto riguarda la commissione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consigliere appartenente a gruppi di opposizione.
5. I Consiglieri possono presenziare, senza diritto di voto alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte.
6. Il numero, il funzionamento, la composizione, i poteri, le competenze e la durata delle commissioni verranno disciplinati dall'assemblea.
7. Considerato che la Comunità Montana ritiene prioritaria la partecipazione delle nuove generazioni alle tematiche comunitarie è prevista la costituzione della "Consulta per le politiche giovanili" i cui compiti, funzioni e composizione saranno disciplinati dall'Assemblea della Comunità Montana mediante apposito Regolamento.

Articolo 18 - Permessi ed indennità

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri della Giunta, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri e ai componenti delle commissioni, si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 19 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Comunità Montana;
 - b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
 - c) esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto;
 - d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;

- f) nomina i Responsabili di area e di servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.
2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.
 3. Su conforme parere della Giunta Esecutiva, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.
 4. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.

Articolo 20 - Competenze della Giunta Esecutiva

1. Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrino nella competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi.
2. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Spettano in particolare alla Giunta Esecutiva:
 - a) la proposta all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 8 dell'art. 9;
 - b) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
 - c) l'approvazione dei piani attuativi.

Articolo 21 - Riunioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni settimana, preferibilmente in data periodica fissa.
2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.
3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
4. La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Articolo 22 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Giunta Esecutiva

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale e con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la

proposta di nuove linee politico-amministrative ed il nominativo di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta esecutiva della Comunità Montana.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.
4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, della Giunta Esecutiva o di singoli Assessori è inammissibile.
5. La decadenza dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dell'intera Giunta Esecutiva.
6. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Articolo 23 - Ineleggibilità e Incompatibilità

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana.
4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.
5. Al fine di evitare il cumulo delle cariche e l'insorgere di eventuali conflitti di competenza, non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Giunta Esecutiva Giunta Esecutiva, Presidenti ed Assessori Provinciali, Presidenti, Assessori e Consiglieri Regionali, Parlamentari Italiani ed Europei.

Articolo 24 - Revisore dei Conti

1. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri.
2. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
3. Le modalità di nomina, le incompatibilità, le funzioni ed i compensi, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità della Comunità Montana e dalle specifiche norme di legge in vigore.
4. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale

Articolo 25 - Verbali e deliberazioni

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
2. Nei verbali delle riunioni dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri saranno riportate in forma sintetica in quanto di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione per un periodo di cinque anni. Analogamente i risultati delle singole votazioni verranno riportati nel loro totale, senza specificare nominativamente i consiglieri contrari o astenuti, fatta salva la possibilità per gli stessi di richiedere espressamente al Segretario, seduta stante, di essere menzionati nel verbale.
3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, prima del termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento illustrato.

Articolo 26 - Controllo sugli Organi e sugli Atti

1. Per il controllo sugli Organi e sugli Atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 27 - Criteri generali

1. La Comunità Montana:
 - a) adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini;
 - b) acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani;
 - c) attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte;
 - d) garantisce la pubblicità dei propri atti;
 - e) valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

Articolo 28 - Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.
2. Entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo generale della Comunità Montana delle istanze di cui al comma precedente, il Presidente provvede a rispondere per iscritto.

Articolo 29 - Consultazioni delle Province, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli Organi della Comunità Montana, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con le Amministrazioni Provinciali, i Comuni membri, Enti,

Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.

Articolo 30 - Referendum consultivo

1. L'Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.
2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità, comunque con un minimo di tre Comuni.
3. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:
 - a) dall'Assemblea comunitaria a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) da almeno 1/3 dei Consigli Comunali dei comuni membri;
 - c) da almeno 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni membri, nonché nella stessa misura dei residenti nella Comunità Montana, anche non in possesso della cittadinanza italiana, purchè questi ultimi risiedano in modo continuativo da almeno tre anni e per i quali ricorrano i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per l'elettorato attivo e passivo.

TITOLO IV - RAPPORTI CON I COMUNI E ALTRI ENTI

Articolo 31 –Convenzioni

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.
2. La Comunità Montana può delegare di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici o a società a partecipazione pubblica, stipulando specifiche convenzioni.
3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previo accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo istituite.

Articolo 32 - Accordi di programma

1. Il Presidente della Giunta Esecutiva è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art. 34 del TUEL.

TITOLO V - PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA

Articolo 33 - Ufficio di Piano

1. Per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana può istituire l'ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.

Articolo 34 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Per l'elaborazione del progetto di Piano pluriennale di sviluppo socio-economico la Giunta Esecutiva acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci.
2. Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, è depositato a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno conto per il parere di cui al successivo 3° comma.
3. Il Piano di sviluppo socio-economico adottato dall'Assemblea è trasmesso ai Comuni della Comunità che, entro 60 giorni dal ricevimento, faranno pervenire il proprio parere al Giunta Esecutiva.

Articolo 35 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

1. La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio relativamente a:
 - a) localizzazione di interventi sovracomunali previsti dal proprio Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-economico;
 - b) localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
 - c) criteri e vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni per le trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
 - d) destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
 - e) linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

Articolo 36 – Pareri

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana, qualora in base alla legislazione vigente fossero competenza della Giunta Esecutiva, sono espressi entro 60 giorni dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Articolo 37 - Principi di organizzazione

1. La Comunità Montana ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di

partecipazione, di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario, al Direttore ed ai responsabili di area.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi per i quali è possibile prevedere sedi decentrate, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente, sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

Articolo 38 - Personale della Comunità Montana

1. Il personale della Comunità Montana è assunto con le modalità previste dalla legge.
2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito Regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.
3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
 - a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) l'attribuzione al Segretario, al Direttore ed ai responsabili di area di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
 - d) il procedimento disciplinare.
 - e) La Giunta Esecutiva può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.
 - f) La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Articolo 39 – Segretario della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Segretario nominato dal Presidente al di fuori della dotazione organica del personale con contratto a tempo determinato. Tale figura professionale deve essere provvista di laurea prevista per l'accesso ai ruoli di Segretario Comunale ed in possesso di adeguata esperienza.
2. Le funzioni di Segretario possono essere svolte attingendo dai ruoli di Segretari comunali e provinciali tramite convenzione con un Comune appartenente alla Comunità Montana.
3. Il Presidente della Comunità Montana, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma primo dell'art. 108 del D.lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma primo del citato art. 108, il Presidente della Comunità Montana abbia nominato il Direttore Generale.
5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
6. Partecipa in tale veste alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza oltre a curarne la verbalizzazione.

7. Esprime il parere di cui all'art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di Servizi.
8. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 03/03/1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare le scritture private unilaterali nell'interesse della stessa.
9. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana.
10. Il rapporto di lavoro del Segretario della Comunità Montana è disciplinato dai contratti collettivi del lavoro e dalle norme di leggi vigenti.

Articolo 40 - Il Direttore della Comunità Montana

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta Esecutiva, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente e che sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma secondo, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. A tali fini, al Direttore Generale, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario.
2. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta Esecutiva. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Comunità Montana.
3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Comunità Montana al Segretario.

Articolo 41 - Gestione dei servizi pubblici

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) mediante la costituzione di Società per azioni, o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.
 - f) a mezzo di convenzioni, di consorzi, accordi di programma, nonché nelle altre forme previste dalla legge.
 - g) I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito Regolamento e/o Statuto deliberati dall'Assemblea.

Articolo 42 - Finanziamento della Comunità Montana

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate proprie e con quelle previste dalle leggi in vigore.
2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

Articolo 43 - Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.
2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
3. L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

Articolo 44 – Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 45 - Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate dalle leggi specifiche per le Comunità Montane e per i Comuni, in quanto applicabili.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46 - Norme regolamentari

1. Fino alla modifica di tutti i regolamenti della Comunità Montana restano in vigore i precedenti regolamenti della ex Comunità Montana Lario Orientale e ex Comunità Montana Valle San Martino.
2. In caso di difformità avrà priorità il regolamento più recente purché non in contrasto con le norme di legge vigenti.

Articolo 47 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa nella prima votazione.
2. Nelle successive votazioni s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.